

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. G00926 del 06/02/2015

Proposta n. 1395 del 05/02/2015

**Oggetto:**

Reg. (UE) n.1308/2013 e Reg. (CE) n. 555/2008 e ss. mm. e ii. Programma Nazionale di Sostegno (PNS) Settore Vitivinicolo. DM del MIPAAF n. 15938 del 15 dicembre 2013. DGR n. 64 del 18 febbraio 2014. Disposizioni Regionali Attuative della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti (RRV). Attivazione Campagna 2014/2015.

**Proponente:**

Estensore	D'URSO GIUSEPPINA	_____
Responsabile del procedimento	D'URSO GIUSEPPINA	_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____ _____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**Oggetto:** Reg. (UE) n.1308/2013 e Reg. (CE) n. 555/2008 e ss. mm. e ii. Programma Nazionale di Sostegno (PNS) Settore Vitivinicolo. DM del MIPAAF n. 15938 del 15 dicembre 2013. DGR n. 64 del 18 febbraio 2014. Disposizioni Regionali Attuative della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti (RRV). Attivazione Campagna 2014/2015.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

**VISTA** la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. e ii. recante “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al Personale Regionale*”;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

**VISTA** la DGR n. 85 del 30 aprile 2013, con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca” del Dipartimento Istituzionale e Territorio al dott. Roberto Ottaviani;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1234 del 22 ottobre 2007 recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/09 del Consiglio del 25 maggio 2009, ed in particolare l’articolo 103 octodecies;

**VISTO** il Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare l’art. 46;

**CONSIDERATO** che l’articolo 231 del citato Reg. (UE) n. 1308/2013 prevede che: “*I programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza*”;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 555 del 27 giugno 2008 e s.s. m.m.e i.i. recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, ed in particolare la sezione 2 “Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti”;

**VISTO** il Reg. delegato (UE) n. 612/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 e modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 e ss. mm. e ii., recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

**VISTO** il Reg. delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Reg. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro, che abroga, tra l’altro, il Reg. di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

**VISTO** il DPR del 1° dicembre 1999, n. 503 avente ad oggetto: “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”, che all’art. 9 istituisce il

fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 3 del DPR 503/99;

**VISTO** il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 *“Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa”* come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 che prevede che *“in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica”*;

**VISTO** il D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

**VISTO** il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”* convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 25, comma 2, riguardante il fascicolo aziendale elettronico di cui all'art. 9 del DPR n. 503/1999, e all'art. 13, del D.Lgs. n. 99/2004;

**VISTO** il D.Lgs. 13 ottobre 2014, n.153 *“Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.”*;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 73/2009 ed in particolare l'art. 31 riguardante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali;

**VISTO** il Decreto del MIPAAF 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

**VISTA** la DGR n. 155 del 5 marzo 2010 concernente l'approvazione delle norme tecniche e delle procedure per la gestione del potenziale viticolo della Regione Lazio;

**VISTA** la DGR n. 61 del 24 febbraio 2012 recante *“Disposizioni Regionali A relative all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo in ordine all'assegnazione dei diritti di impianto dei vigneti della Riserva Regionale;*

**VISTO** il Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (quinquennale) 2014-2018 notificato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) alla Commissione Europea con nota prot. n. 1834 del 1° marzo 2013 e le relative modifiche ed integrazioni inviate alla Commissione a luglio del 2013, così come richiesto dalla stessa Commissione;

**VISTO** il Decreto del MIPAAF n. 15938 del 20 dicembre 2013 recante Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della Misura della Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti dell'OCM Vino;

**VISTE** le Istruzioni di AGEA ACIU.2008.1497 del 17 ottobre 2008 e ACIU.2010.32 del 15 gennaio 2010 e s.m.i. di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

**VISTE** le Istruzioni di AGEA OP UMU.2014.2108, n. 31 del 15 ottobre 2014 relative alle modalità di pagamento degli aiuti a carico del FEAGA e del FEASR;

**VISTA** la DGR n. 64 del 18 febbraio 2014 recante *“Reg. (CE) n. 1234/2007 e Reg. (CE) n. 555/2008. Adozione delle Disposizioni applicative del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018. Approvazione Prezzario analitico relativo ai costi per le opere di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Attivazione campagna 2013/2014.”*;

**VISTE** le Istruzioni Operative di AGEA REVU.2015.007 n. 2/OCM del 12 gennaio 2015 avente ad oggetto: *“PNS - OCM Unica Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i. art. 46. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Misura Riconversione e Ristrutturazione Vigneti per la campagna 2014/2015”*;

**CONSIDERATO** che le Istruzioni operative di AGEA REVU.2015.007 n. 2/OCM/2015 sopra citate fissano, tra l'altro, al punto 8.1 *“Finalità e termine di presentazione delle domande”* al 27 febbraio 2015 il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali e di modifica per la campagna 2014/2015 sul portale SIAN;

**VISTA** la determinazione n. G02666 del 5 marzo 2014 con la quale, in applicazione della DGR n.

64/2014, è stata attivata la raccolta delle domande di aiuto presentate da viticoltori in possesso di diritti di impianto acquistati da riserva regionale, e le domande acquisite sono state sottoposte alla valutazione di ammissibilità successivamente al parere positivo espresso dal MIPAAF con nota prot. 1871 del 12 marzo 2014;

**CONSIDERATO** che le Istruzioni Operative/Circolare di AGEA Ufficio Monocratico sulle disposizioni applicative generali per il controllo, il pagamento e lo svincolo delle domande di aiuto afferenti la misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti campagna 2014/2015 saranno emanate con appositi successivi atti;

**VISTO** il DM del MIPAAF n. 4615 del 5 agosto 2014 avente ad oggetto "*Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi*" con il quale si stabilisce che a partire dalla campagna 2013/2014, i beneficiari delle misure afferenti l'OCM Vitivinicolo che hanno percepito anticipi trasmettono all'Organismo Pagatore l'importo delle spese sostenute al 15 ottobre di ciascun anno, per i quali anticipi non è stata presentata domanda di saldo o richiesta di collaudo finale;

**VISTO** il Decreto del MIPAAF n. 3741 del 20 giugno 2014 avente ad oggetto "*Programma di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2015*" con il quale vengono stanziati, tra l'altro, per la Regione Lazio complessivi € 6.103.106,00 per le Misure facenti parte del Programma Nazionale di Sostegno del Settore Vino, di cui € 2.545.506,00 per la Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti;

**CONSIDERATO** che in merito al termine lavori delle domande con pagamento a collaudo, il MIPAAF Ufficio PIUE VII con nota prot. n. 6620 del 24 novembre 2014 ha comunicato ad AGEA OP che non sussistono motivi ostativi a stabilire la data di conclusione delle operazioni al 30 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda, e che AGEA Coordinamento con nota prot. n. ACIU.2014.782 del 4 dicembre 2014 ha parimenti comunicato ad AGEA OP che non sussistono motivi ostativi alla variazione del termine di esecuzione delle opere;

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n. G00508 del 27 gennaio 2015, con la quale la Direzione Regionale Agricoltura ha provveduto alla rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata alla Regione Lazio per l'anno 2015 con il citato DM MIPAAF n. 3741/2014, destinando alla misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti per la campagna 2014/2015 la somma di € 2.545.506,00;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1 del DM MIPAAF n. 15938/2013 sopra citato:

- con nota n. 91289 del 13 febbraio 2014, la Direzione Regionale Agricoltura del Lazio ha trasmesso al MIPAAF e ad AGEA le schede approvate con DGR n. 64/2014 relative (scheda I) alle specifiche tecniche e pagamento degli aiuti e (scheda II) alle operazioni finanziate con la misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti (RRV) dell'OCM Vitivinicolo;
- la Regione Lazio adotta le determinazioni per applicare la misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, e che a tal fine trasmette le determinazioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**PRESO ATTO** che con la citata DGR n. 64/2014 è stato demandato alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca di adottare gli atti amministrativi necessari all'attivazione del regime di aiuti nelle campagne successive alla 2013/2014;

**VISTO** il documento allegato recante "*Reg. (UE) n. 1308/2013 e Reg. (CE) n.555/2008 e ss. mm. e ii. Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo. DM MIPAAF n. 15938 del 20 dicembre 2013. DGR n. 64 del 18 febbraio 2014. Disposizioni Regionali Attuative della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti. Campagna 2014/2015*";

**RITENUTO** di approvare, attese le considerazioni sopra espresse, il documento stesso di cui all'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RITENUTO** che in caso di modifiche richieste dal MIPAAF per la conformità del presente provvedimento alla normativa comunitaria l'onere degli impegni eventualmente assunti e/o delle spese eventualmente sostenute in difformità dalle disposizioni integrate con dette modifiche rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale;

**RITENUTO** che eventuali successivi decreti ministeriali e disposizioni di AGEA relativi alla Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti campagna 2014/2015 saranno direttamente attuati dalla Regione Lazio eventualmente provvedendo, se del caso, alla modifica delle presenti disposizioni;

**RITENUTO** di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole

## DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

- di approvare, attese le considerazioni sopra espresse, e al fine di dare attuazione alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti - campagna 2014/2015 - il documento recante *“Reg. (UE) n. 1308/2013 e Reg. (CE) n.555/2008 e ss. mm. e ii. Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo. DM MIPAAF n. 15938 del 20 dicembre 2013. DGR n. 64 del 18 febbraio 2014. Disposizioni Regionali Attuative della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti. Campagna 2014/2015”* di cui all'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che in caso di modifiche richieste dal MIPAAF per la conformità del presente provvedimento alla normativa comunitaria l'onere degli impegni eventualmente assunti e/o delle spese eventualmente sostenute in difformità dalle disposizioni integrate con dette modifiche rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale;
- che eventuali successivi decreti ministeriali e disposizioni di AGEA relativi alla Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti campagna 2014/2015 saranno direttamente attuati nella Regione Lazio eventualmente provvedendo, se del caso, alla modifica delle presenti disposizioni;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea – Settore vitivinicolo, e a AGEA Coordinamento.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento ricorre nella casistica di cui all'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione, unitamente all'allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it)

Il Direttore Regionale  
Roberto Ottaviani

**Allegato**



## **REGIONE LAZIO**

**ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**

**DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

**Reg. (UE) N. 1308/2013 e Reg. (CE) N. 555/2008 e ss. mm. e ii.**

**Programma Nazionale di Sostegno del Settore Vitivinicolo  
DM. del MIPAAF n. 15938 del 20 dicembre 2013  
DGR n. 64 del 18 febbraio 2014**

**DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE DELLA  
MISURA RISTRUTTURAZIONE e RICONVERSIONE dei VIGNETI**

**CAMPAGNA 2014-2015**

***INDICE***

- Premessa
- Articolo 1 - Obiettivi e finalità
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Beneficiari
- Articolo 4 - Requisiti e condizioni di ammissibilità
- Articolo 5 - Modalità per la presentazione delle domande
- Articolo 6 - Termini di presentazione delle domande e di trasmissione agli uffici regionali
- Articolo 7 - Interventi e spese ammissibili
- Articolo 8 - Documentazione richiesta
- Articolo 9 - Procedure di attuazione
- Articolo 10 - Realizzazione degli interventi
- Articolo 11 - Revoca totale/parziale e restituzione somme indebitamente percepite
- Articolo 12 - Agevolazioni previste
- Articolo 13 - Criteri per l'attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione della graduatoria
- Articolo 14 - Dotazione finanziaria
- Articolo 15 - Termine di esecuzione degli interventi e impegni ex post
- Articolo 16 - Ulteriori disposizioni e clausola di salvaguardia

## PREMESSA

Con il presente provvedimento sono stabilite le Disposizioni Regionali Attuative (DRA) della Misura “Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti” - campagna vitivinicola 2014-2015 - prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 art. 46, del Reg. (CE) n. 555/2008 e ss. mm. e ii, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15938 del 20 dicembre 2013, della DGR n. 64 del 18 febbraio 2014, delle Istruzioni di Agea ACIU.2008.1497 del 17 ottobre 2008 e ACIU.2010.32 del 15 gennaio 2010, e delle Istruzioni Operative di Agea n. 2/OCM del 12 gennaio 2015.

Per quanto non specificatamente stabilito dalle presenti disposizioni attuative occorre fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente ed ai successivi Decreti del Mipaaf e Istruzioni Operative di Agea per la Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti.

L'Amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche alle presenti Disposizioni Regionali sulla base delle eventuali modifiche della normativa di riferimento e delle eventuali osservazioni formulate dal MIPAAF in merito alla conformità del presente provvedimento alla normativa comunitaria, così come previsto dell'articolo 1 del DM del MIPAAF n. 15938 del 20 dicembre 2013.

### Articolo 1 *Obiettivi e Finalità*

Le presenti disposizioni disciplinano le modalità attuative della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti (RRV), ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e della Sezione 2 “Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti” del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, nell'ambito del Programma Nazionale di Sostegno del Settore Vitivinicolo per la campagna 2014/2015.

L'obiettivo generale del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è di aumentare la competitività dei produttori regionali di vino.

Oltre a rispettare le disposizioni in materia di condizionalità previste dal Reg. (UE) 1306/2013, gli interventi attuati mirano a perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- adeguare la produzione alle esigenze del mercato;
- ridurre i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti, in modo da ottenere prodotti di buona qualità a prezzi competitivi e remunerativi per i viticoltori;
- favorire azioni volte ad incentivare la riconversione varietale dei vigneti con cambio di varietà ritenute di maggior pregio enologico o commerciale, nonché il reimpianto con razionali forme di allevamento e sesti d'impianto atti a migliorare la qualità del prodotto ed a consentire la meccanizzazione delle principali operazioni colturali;
- miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo.

### Articolo 2 *Ambito territoriale di intervento*

La misura si applica su tutto il territorio della regione Lazio.

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite idonee alla produzione di uve da vino nella regione Lazio, incluse tra quelle iscritte nel Registro Regionale (istituito con DGR n. 676 del 30 luglio 2004) come da ultimo approvato con determinazione n. G17570 del 4 dicembre 2014, nonché quelle classificate idonee con successivi provvedimenti della Direzione Regionale.

Il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 6 del Reg. (CE) n. 555/2008 che recita “per rinnovo normale dei vigneti giunti al

termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite”;

- agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione con reimpianto di vigneti per vini comuni;
- agli interventi finalizzati alla realizzazione di vigneti allevati a tendone e pergola (tutti gli allevamenti orizzontali);
- agli interventi finalizzati al sovrainnesto di vigneti di età superiore a 15 anni.

### **Articolo 3** ***Beneficiari***

Possono accedere all'aiuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Decreto MiPAAF 15983/2013, le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Possono, altresì, beneficiare del premio i soggetti che al momento della presentazione della domanda detengono diritti di reimpianto o autorizzazioni da questi derivanti in corso di validità, o che hanno attivato la procedura per il rilascio di tali diritti secondo le procedure regionali (DGR n. 155/2010), anche nel caso in cui i diritti siano stati acquistati dalla riserva regionale.

Nel secondo caso, è obbligatorio che il procedimento di autorizzazione al trasferimento del diritto, da parte dell'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio, sia completato positivamente prima della valutazione di ammissibilità al pagamento della domanda.

I dati degli impianti da ristrutturare e gli eventuali diritti da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale dell'azienda e nello Schedario Viticolo.

Sono autorizzate a presentare le domande di riconversione e ristrutturazione le seguenti categorie:

- imprenditori agricoli singoli o associati;
- organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- cooperative agricole;
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica.

Per accedere al regime di aiuti per la ristrutturazione dei vigneti, i produttori che intendono presentare domanda devono:

- essere titolari di Partita IVA,
- essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- aver costituito e aggiornato sul SIAN il proprio fascicolo aziendale;
- dichiarare obbligatoriamente nel fascicolo aziendale la totalità delle unità di produzione gestite;
- rispettare i criteri previsti dal Reg. (UE) n. 1306/2013 in materia di condizionalità;
- aver presentato la dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino riferita alla campagna vitivinicola precedente a quella della domanda, di cui al Reg. (CE) 436/2009 artt. 8 e 9.

### **Articolo 4** ***Requisiti e condizioni di ammissibilità***

Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'art. 75, comma 1, del Reg. (CE) n. 555/2008; alla determinazione della superficie vitata possono concorrere una o più unità vitate come definite dal DM 16 dicembre 2010.

Sono ammessi al sostegno comunitario esclusivamente gli interventi da realizzare su vigneti, iscritti o da iscrivere nei disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine ovvero ad Indicazione Geografica.

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda, è stabilita:

- in 0,50 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) in forma singola, ovvero in 0,30 ettari qualora i medesimi richiedenti, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore od eguale ad un ettaro;
- in 0,30 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che partecipano a un progetto collettivo;
- 0,1 per domande singole relative alla viticoltura delle piccole isole, qualora le unità vitate siano riunite in unico appezzamento.

Il numero minimo di ceppi per ettaro è determinato in funzione della forma di allevamento come segue:

- SPALLIERA SEMPLICE	ceppi/ha 3.300
- CORTINA SEMPLICE	ceppi/ha 3.300
- CORTINA DOPPIA/GDC	ceppi/ha 2.500
- ALBERELLO	ceppi/ha 6.900

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

## **Articolo 5**

### ***Modalità per la presentazione delle domande***

Per la presentazione della domanda è obbligatoria la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 e del D.Lgs. n. 99/2004, in relazione alla residenza del richiedente se persona fisica o alla sede legale se persona giuridica.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*" convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico, di cui all'art. 9 del DPR n. 503/99, e all'art. 13 del D.Lgs. n. 99/2004, fanno fede nei confronti delle PP.AA. per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui all'articolo 3-bis del D.Lgs. n.165/99 e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento.

La domanda di aiuto contiene anche i contenuti informativi del fascicolo aziendale e gli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

La domanda di aiuto, redatta secondo lo schema facsimile allegato A alle Istruzioni operative di Agea n. 2/OCM del 12 gennaio 2015, è presentata all'OP AGEA ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013.

La compilazione e presentazione delle domande da parte del richiedente/beneficiario è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)):

- per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, a cui ha conferito il mandato;
- con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dal richiedente/beneficiario. Il libero professionista deve essere iscritto al relativo ordine professionale e deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed essere autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi. Le domande oggetto di delega da parte del richiedente al libero professionista potranno essere inserite solo dal soggetto delegato.

La domanda è strutturata per ambito regionale e qualora il richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una domanda per ciascuna Regione.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo (compreso il solo supporto cartaceo) al di fuori della procedura informatica messa a disposizione da Agea sul portale SIAN.

Al riguardo si evidenzia che completata la fase di compilazione della domanda da parte dell'utente abilitato su portale SIAN, occorre procedere prima alla stampa definitiva e - previa sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante – al rilascio della domanda con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP Agea e relativa data di presentazione.

(N.B.: la sola stampa della domanda, senza aver poi proceduto al rilascio telematico, non costituisce presentazione della domanda stessa all'OP AGEA).

La domanda priva di sottoscrizione - nelle forme previste dall'art. 38 del DPR 445/2000, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità - sia del produttore che del legale rappresentante, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Nella domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di cellulare, l'e-mail e la PEC. In merito all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica, il Ministero Sviluppo Economico ha precisato che, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è necessario che l'indirizzo Pec sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.

Le Istruzioni Operative di Agea n. 31 del 15 ottobre 2014 prevedono che ciascun soggetto che richiede un aiuto, a carico sia del Feaga sia del FEASR, “ha l'obbligo di comunicare, sotto la propria responsabilità, all'OP AGEA il proprio codice IBAN, al momento della presentazione della domanda e comunque entro il termine di conclusione del relativo procedimento amministrativo.” Il beneficiario ha altresì l'obbligo di indicare ogni eventuale variazione e/o modifica nella intestazione del codice IBAN nella domanda di aiuto nonché nel proprio fascicolo aziendale, al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro il termine prescritto nel regime di aiuto.

Nella compilazione della domanda di aiuto è indispensabile indicarne la tipologia, specificando se si tratta di *'Domanda iniziale'*, o di *'Domanda di modifica'*, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda precedentemente presentata, e in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, dichiara la **modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:**

- pagamento a collaudo dei lavori,
- ovvero pagamento anticipato - su cauzione - prima della conclusione dei lavori. In caso di pagamento anticipato, il richiedente provvede – successivamente alla comunicazione di ammissibilità a finanziamento - alla costituzione di una garanzia a favore dell'OP AGEA pari al 120% dell'importo dell'anticipo richiesto, secondo la procedura messa a disposizione da Agea sul SIAN.

Relativamente alla rendicontazione degli anticipi:

- l'art. 19, paragrafo 2, secondo comma del Reg. (CE) n.555/2008, così come modificato dal Reg. (UE) n. 752/2013, prevede che per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata negli esercizi finanziari 2013, 2014 o 2015, l'importo dell'anticipo può essere innalzato al 50 % dell'aiuto pubblico per tale investimento;
- il DM del MIPAAF n. 4615 del 5 agosto 2014, in applicazione dell'art. 37ter del Reg.(CE) n. 555/2008, stabilisce che a partire dalla campagna 2013/2014, i beneficiari delle misure afferenti l'OCM Vitivinicolo che hanno percepito anticipi, trasmettono all'Organismo Pagatore entro il 30 novembre l'importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre dello stesso anno finanziario, per gli anticipi per cui non è stata presentata domanda di saldo o richiesta di collaudo finale. La rendicontazione degli anticipi utilizzati avviene tramite apposito servizio approntato sul portale SIAN.

Le domande di sostegno comunitario possono essere presentate in *forma singola* o in *forma collettiva*.

La presentazione delle domande in *forma collettiva* è effettuata da parte di persone giuridiche in qualità di “soggetto promotore”, di cui all’art. 3 del presente atto, che è responsabile del contenuto della richiesta presentata.

La domanda in *forma collettiva*, effettuata dal “soggetto promotore”, deve essere corredata, tra l’altro, delle singole domande redatte in *forma singola* di ciascun partecipante.

La presentazione delle domande in *forma collettiva* avviene nel rispetto dei seguenti presupposti:

- la domanda collettiva deve interessare almeno 5 soggetti partecipanti, per una superficie totale di intervento non inferiore ad ettari 3,00;

- per ogni soggetto partecipante la superficie minima di intervento è stabilita in ettari 0,30 calcolata sull’insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno.

In ogni caso, ciascun partecipante al progetto collettivo deve presentare una domanda di aiuto autonoma e il pagamento verrà effettuato al singolo richiedente/beneficiario che è tenuto, nel caso di pagamento anticipato, a costituire apposita garanzia per la realizzazione delle opere.

Il beneficiario finale è il singolo partecipante alla domanda in *forma collettiva*. L’ambito territoriale della domanda in *forma collettiva* è limitato al territorio di ogni singola provincia e deve riferirsi a zone omogenee di produzione, quali le zone o le sotto-zone di produzione dei vini a Denominazione di Origine ovvero ad Indicazione Geografica.

La mancata approvazione di una o più domande dei partecipanti alla domanda in *forma collettiva* non pregiudica l’esito della domanda collettiva medesima, purché l’insieme degli interventi di ristrutturazione approvati interessi, comunque, una superficie non inferiore ad ettari 3,00.

Il ruolo del “soggetto promotore” della domanda in *forma collettiva* termina all’atto della comunicazione dell’esito istruttorio, trasmessa a tutti i singoli partecipanti alla domanda in *forma collettiva*. Conseguentemente con tale comunicazione ha fine ogni rapporto dell’Amministrazione competente con il “soggetto promotore” della domanda in *forma collettiva*.

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente assume gli impegni e fa proprie le dichiarazioni come indicati nello schema di domanda, di cui all’allegato A delle Istruzioni operative di Agea n. 2/OCM del 12 gennaio 2015, nonché sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni e le affermazioni di consapevolezza riportati negli allegati 1, 2 e 3 alle medesime Istruzioni, ai sensi del DPR 445/2000.

Per la compilazione delle domande di ristrutturazione e riconversione vigneti tramite portale SIAN si rimanda al Manuale utente per la compilazione telematica delle domande (dicembre 2014) reso disponibile nell’area riservata del portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)).

## Articolo 6

### *Termini di presentazione delle domande e di trasmissione agli uffici regionali*

**Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali e di modifica per la campagna 2014/2015 è fissato al 27 febbraio 2015**, salvo proroghe stabilite dall’OP Agea.

Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine sopra indicato non sono ricevibili.

Le domande presentate telematicamente, tramite il CAA o un tecnico abilitato dalla Regione, devono essere trasmesse in copia, unitamente a tutti documenti allegati e previsti nelle DRA, salvo proroghe stabilite dall’OP Agea, alle **Aree Decentrate Agricoltura competenti per l’istruttoria** entro il **5 marzo 2015**.

La trasmissione all’ADA competente per territorio delle domande e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione/P.A.);
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Di seguito si indicano gli Uffici regionali competenti per territorio della Regione Lazio in funzione dell'ambito provinciale ove si intende realizzare l'intervento:

- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Frosinone - Via Adige 41 - 03100 FROSINONE;
- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Latina - Via Villafranca 2/D - 04100 LATINA;
- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Rieti - Via Raccuini 21/A - 02100 RIETI;
- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Roma - Via Pianciani 16/A - 00185 ROMA;
- Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura di Viterbo - Via Romiti 80 - 01100 VITERBO.

## **Articolo 7**

### ***Interventi e spese ammissibili***

Sono eleggibili le spese sostenute nel periodo che va dalla data di presentazione telematica della domanda di aiuto sul SIAN fino al termine ultimo per la realizzazione degli interventi e non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Reg. (UE) n. 1308/2013 e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici, in particolare nell'ambito del Reg. (UE) n. 1305/2013 sullo Sviluppo Rurale (FEASR).

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi. Non sono ammesse al contributo le spese effettuate successivamente alla scadenza dei termini di realizzazione degli interventi approvati e finanziati ossia dopo la fine della seconda campagna vitivinicola successiva al pagamento anticipato del contributo ovvero dopo il 30 giugno per le domande a collaudo.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'ammissione a finanziamento del progetto e del rilascio dell'atto di concessione vengono realizzati sotto la piena responsabilità dell'azienda, in quanto in caso di inammissibilità i lavori e gli acquisti non ammissibili rimangono a totale carico dei richiedenti.

#### Tipologia degli interventi ammissibili

Possono usufruire dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, le seguenti tipologie di intervento per la realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità:

1. la riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale; il sovrainnesto su impianti già ritenuti razionali per forma di allevamento e per sesto d'impianto e in buono stato vegetativo;
2. la ristrutturazione del vigneto che consiste 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che ragioni climatiche ed economiche; 2) nel reimpianto sulla stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;
3. il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e sulle forme di allevamento, esclusa l'ordinaria manutenzione.

Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti di età inferiore o uguale a quindici anni; purché l'intervento riguardi almeno il 70% dei ceppi e le cui varietà esistenti non risultino idonee ad ottenere un tipo di prodotto richiesto dal mercato.

Le tipologie di intervento sopra elencate danno luogo alle azioni ammissibili al regime di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, così come riportato nella "Tabella Azioni" della Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti presente sul SIAN e di seguito riportata.

Tipologia di intervento	Codice Azione	DESCRIZIONE SINTETICA DELL' AZIONE
A - <u>Riconversione varietale</u> (cambio di varietà di vite da vino ritenute di maggior pregio enologico o commerciale)	A1	ESTIRPAZIONE di vigneto di con varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO realizzato sullo stesso appezzamento, o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento di una diversa varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale.
	A.2	REIMPIANTO CON DIRITTO realizzato sullo stesso appezzamento, o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento di una diversa varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale
	A.3	REIMPIANTO ANTICIPATO con o senza la modifica del sistema di allevamento di una diversa varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale
	A.4	SOVRAINNESTO di vigneto di età massima di 15 anni, su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto in buono stato vegetativo, con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale.
B - <u>Ristrutturazione</u> (diversa collocazione del vigneto)	B.1	ESTIRPAZIONE di un vigneto e REIMPIANTO dello stesso su altro appezzamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche.
	B.2	REIMPIANTO CON DIRITTO sullo stesso o su altro appezzamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche.
	B.3	REIMPIANTO ANTICIPATO su altro appezzamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economici
C - <u>Miglioramento tecniche di coltivazione</u>	C.1	ALLESTIMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTO IDRICO di soccorso a servizio del vigneto.
	C.2	MESSA IN OPERA e modificazioni delle strutture di supporto (sostituzione di pali di testata e di tessitura, e filo di ferro).

Le operazioni contemplate nelle azioni relative alla riconversione varietale, alla ristrutturazione, e al miglioramento delle tecniche di coltivazione sono quelle riportate nell' Allegato II alla DGR n. 64/2014.

Le azioni vanno opportunamente commisurate alle diverse situazioni ambientali (sesti d'impianto, forme di allevamento, ecc.). Devono prevedere l'utilizzo di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite standard prodotto nel rispetto della normativa che ne disciplina la produzione e la commercializzazione, e devono garantire, ove le condizioni orografiche lo consentano, la meccanizzazione del vigneto.

Le azioni relative al reimpianto anticipato, dove il produttore si impegna ad estirpare una equivalente superficie vitata in coltura pura entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è avvenuto il reimpianto, sono ammissibili al contributo solo qualora il richiedente dimostri di non possedere diritti di impianto in numero non sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato. Per dette azioni non è riconosciuto l'indennizzo per le perdite di reddito.

Ai sensi del D.Lgs. n. 61/2010 e del DM MIPAAF 16 dicembre 2010, entro la terza campagna vendemmiale o, in caso di sovrainnesto entro la seconda campagna dalla realizzazione degli interventi, il beneficiario/conducente è tenuto a richiedere l'iscrizione allo Schedario Viticolo per l'idoneità dei vigneti destinati a produrre vini D.O./I.G. (Denominazioni di Origine/Indicazioni Geografiche), per le relative denominazioni.

In conformità a quanto disposto dal Reg.(UE) n. 1234/2007 e Reg. (CE) n.555/2008, l'esercizio di diritti di reimpianto parzialmente o totalmente trasferiti da un'altra azienda non deve comportare un aumento globale del potenziale produttivo viticolo aziendale. Tale condizione è garantita attraverso il rispetto delle rese previste dai disciplinari di produzione. Pertanto, nei casi in cui tale tipologia di reimpianto comporti una resa per ettaro superiore alla resa originaria, occorre ridurre la superficie in modo proporzionale alla resa prevista dai rispettivi disciplinari di produzione, secondo quanto indicato nella Tabella rese (2) allegata alla DGR n. 64/2014.

Le superfici vitate regolarizzate a norma dell'art. 2, paragrafi 3 e 4, del Reg. (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 86, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 479/2008, sono ammissibili al regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti a condizione che siano disponibili i documenti giustificativi previsti.

Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a IVA, interessi passivi e altre imposte e tasse.

## **Articolo 8**

### ***Documentazione richiesta***

La domanda di aiuto, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, deve contenere le seguenti informazioni ed allegati:

1. le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna precedente a quella di presentazione della domanda;
2. i punteggi e le priorità richieste ai fini della graduatoria (di cui al Quadro C della domanda);
3. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. (riportare n. iscrizione) e vigenza, redatta dal rappresentante legale, (allegati 1 e 2 Istruzioni n. 2/OCM/2015) e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi (allegato 3 Istr. n. 2/OCM/2015);
4. copia della mappa catastale riguardante le particelle sulle quali sono programmati gli interventi di ristrutturazione/riconversione;
5. planimetria del vigneto da estirpare (per gli interventi che prevedono l'operazione colturale di estirpazione), in scala 1:2000, e planimetria del vigneto dopo gli interventi programmati, in scala 1:2000;
6. schema preventivo/consuntivo delle spese ed opere da realizzare/realizzate (Tabella 9 allegata alla DGR n. 64/2010) redatto sulla base del prezzario regionale vigente, di cui alla DGR n. 64/2014, riportante il costo previsto per gli interventi suddiviso per categoria di spese, firmato dal beneficiario e/o rappresentante legale;
7. nel caso il conduttore non sia proprietario delle superfici oggetto della domanda, deve allegare la dichiarazione di assenso del proprietario/comproprietario, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato 2 delle Istruzioni Operative 2/OCM/2015, corredata della copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del proprietario;
8. copia fotostatica di un documento di identità valido alla data di presentazione della domanda del titolare o del Rappresentante Legale nel caso delle società;

9. valutazione di incidenza rilasciato dall'Assessorato Regionale competente in materia, qualora la tipologia e l'ubicazione degli interventi programmati debbano consentire il rispetto delle norme riguardanti le misure di conservazione, transitorie ed obbligatorie da applicarsi nelle ZPS (DGR n. 612/2011), nonché delle disposizioni attinenti gli interventi non soggetti alla procedura di *valutazione di incidenza* prescritte con DGR n. 534 del 4 agosto 2006.

Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

All'atto di presentazione della domanda, il richiedente dichiara la modalità prescelta di erogazione dell'aiuto: pagamento a collaudo dei lavori ovvero pagamento anticipato – su cauzione – prima della conclusione dei lavori.

In caso di domande con pagamento a collaudo, il richiedente provvede a trasmettere all'ADA, a corredo della copia cartacea della domanda, una dichiarazione sostitutiva del termine lavori previsto, ossia al 30 giugno specificando l'anno (es. per la campagna 2014/2015, il termine lavori dichiarato potrà essere il 30 giugno 2015 con pagamento nel 2015, oppure il 30 giugno 2016 con pagamento nel 2016).

In caso di pagamento anticipato, il richiedente provvede – successivamente alla comunicazione dell'ammissione a finanziamento – alla costituzione di una garanzia in favore dell'OP AGEA pari al 120% dell'aiuto richiesto. L'aiuto può essere versato in anticipo a condizione che ogni operazione precedente realizzata sulla stessa superficie per la quale il produttore abbia beneficiato in precedenza di un anticipo sia stata portata a termine.

La domanda in forma collettiva, effettuata dal "soggetto promotore", deve essere corredata dalle singole domande redatte in forma singola di ciascun partecipante; nonché dall'atto di adesione con cui ciascun partecipante autorizza il Soggetto promotore ad includere la propria domanda nel "progetto collettivo". Andrà altresì allegata una cartografia relativa alla localizzazione degli interventi previsti dal "progetto collettivo".

Sia in caso di domanda presentata in forma singola che collettiva, andrà allegato lo "Schema preventivo/consuntivo delle spese ed opere da realizzare/realizzate" (Tabella 9 allegata alla DGR n. 64/2010) debitamente firmato dal richiedente. Lo "schema preventivo" dovrà essere redatto specificando la superficie della/e particella/e catastali che costituiscono l'appezzamento, al fine di consentire l'individuazione dei costi da sostenere in relazione alle caratteristiche tecnico-agronomiche della/e particella/e (superficie, destinazione produttiva, sesto d'impianto, varietà –intervento, densità d'impianto, sistema di allevamento, irrigazione).

Nella fase di accertamento finale dei lavori, la tabella 9 rappresenta lo strumento per verificare l'effettiva realizzazione degli interventi approvati, in conformità al progetto presentato e in coerenza con la planimetria dei vigneti da realizzare, e per determinare la spesa effettivamente sostenuta. Lo "schema consuntivo" dovrà ugualmente essere redatto per la superficie della/e particella/e catastali che costituiscono l'appezzamento, riportando in modo analitico le spese sostenute per le diverse tipologie d'intervento, approvate nei limiti stabiliti nell'Elenco prezzi regionale, di cui all'allegato B della DGR 64/2014.

## **Articolo 9** **Procedure di attuazione**

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia, per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico e laddove pertinente, alle Istruzioni operative n. 2/OCM/2015 di AGEA, e alle Istruzioni Operative di Agea UM concernenti le disposizioni per le istruttorie, il controllo e il pagamento delle domande campagna 2014/2015, che verranno pubblicate con successivo atto.

L'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio svolge i controlli amministrativi delle domande di aiuto sulla base della delega dell'OP Agea: esegue i controlli di ricevibilità delle domande e dei relativi allegati entro i termini di cui al paragrafo 10 delle citate Istruzioni ( per la campagna 2014/2015 tale termine scade il 5 marzo 2015), la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata, tramite compilazione di un'apposita scheda di controllo (è disponibile sul portale SIAN una

specifica applicazione). Tale scheda, stampata e firmata dal funzionario istruttore, deve essere conservata agli atti dell'ADA.

L'ADA competente per territorio effettua l'istruttoria di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle DRA e dalle Istruzioni di Agea.

L'istruttoria di ammissibilità comprende le seguenti verifiche: presenza dei requisiti di accesso; rispetto dei criteri di ammissibilità/selezione fissati dalla normativa comunitaria, nazionale e nelle DRA e Istruzioni operative di Agea; conformità degli interventi programmati alle DRA e congruità delle spese proposte; definizione delle spese ammissibili e relativo contributo da erogare; eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai sensi del Reg. (CE) n. 436/2009; valutazione globale della conformità e della correttezza sostanziale delle domande e dei documenti allegati, compreso il punteggio dichiarato in base ai criteri di priorità.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata tramite compilazione della citata scheda di controllo, disponibile sul portale SIAN.

L'ADA competente per territorio provvede al completamento dell'ammissibilità delle domande di aiuto entro il termine fissato dall'OP AGEA con successive Istruzioni Operative, rese disponibili sul sito di Agea.

L'ADA competente per territorio provvede al completamento della fase di ammissibilità e alla predisposizione dell'elenco delle domande rese ammissibili a livello provinciale, registrandone gli esiti sul portale SIAN mediante apposite check-list.

L'Area "Politiche di mercato ed Organizzazione delle filiere. Progettazione integrata" della Direzione Regionale Agricoltura provvede alla definizione della graduatoria regionale, redatta sulla base dei criteri di priorità di cui al successivo art. 13, e alla sua approvazione con determinazione dirigenziale. Le ADA comunicano ai richiedenti, con lettera raccomandata o via Pec, l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di aiuto, rilasciando il provvedimento di concessione, ovvero l'esclusione della domanda di aiuto (con preavviso di rigetto). L'atto di concessione dovrà essere debitamente sottoscritto dal beneficiario e restituito all'ADA responsabile dell'istruttoria.

Nel caso in cui il beneficiario non sottoscriva per accettazione il provvedimento di concessione degli aiuti e i relativi impegni, saranno avviate le procedure per la decadenza degli aiuti e per la revoca del provvedimento di concessione degli aiuti emesso.

Non è ammessa a liquidazione la domanda che, per esaurimento delle risorse economiche assegnate alla Regione Lazio, non può essere finanziata per la totalità dell'importo ammesso al sostegno.

Le domande non ammesse a liquidazione per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile non sono inserite nell'eventuale graduatoria dell'esercizio finanziario successivo.

#### Compensazione con i contributi previdenziali INPS

Così come specificato al paragrafo 17 delle Istruzioni operative n. 2/OCM/2015, l'OP Agea in sede di pagamento è autorizzata, tramite compensazione automatica, al recupero dell'eventuale debito contributivo INPS.

### **Articolo 10**

#### ***Realizzazione degli interventi***

Ai sensi della DGR n. 64/2014 il sostegno viene erogato in forma anticipata su presentazione di garanzia fideiussoria, o a collaudo dopo l'effettiva realizzazione dell'intervento e l'effettuazione del controllo in loco.

#### Varianti

Per varianti del progetto si intendono sia la variazione del soggetto beneficiario (Subentro) sia la modifica della tipologia di impianto (varietà, sesto d'impianto, particelle, forma di allevamento).

L'ADA territorialmente competente acquisisce le domande di subentro o variante, e rilascia o meno ai beneficiari l'autorizzazione per le varianti al progetto originario secondo le istruzioni di AGEA ed in conformità alle DRA regionali.

Nel caso di subentro, il subentrante deve presentare l'appendice alla polizza originaria, e l'ADA provvede a richiedere all'Ente garante emittente la conferma di validità della garanzia/appendice di variazione e alla sua acquisizione a sistema. Inoltre, l'ADA comunica al subentrante ed al cedente, con raccomandata, l'avvenuto subentro con i relativi diritti e obblighi.

Gli originali delle garanzie/appendici di variazione conformi e munite delle rispettive conferme di validità sono trasmessi all'Area regionale competente per l'invio all'OP AGEA.

Nei casi di decadenza della domanda di aiuto e revoca del provvedimento di concessione dovuti alle inadempienze dei beneficiari in ordine al presente paragrafo, l'ADA attiva la relativa procedura come descritto nel successivo articolo "Revoca totale o parziale e restituzione somme indebitamente percepite".

L'ADA esegue la procedura informatica relativa alla "richiesta collaudo" e sulla scheda "subentro" sull'applicativo del SIAN.

Le richieste di variante, debitamente motivate e corredate della documentazione tecnica, dovranno essere trasmesse alla competente Area Decentrata Agricoltura (ADA) entro e non oltre 60 giorni dal termine di scadenza per il completamento dell'intervento.

In sede di variante, non potranno essere ammesse spese superiori a quelle approvate dalla Regione per la domanda di aiuto originaria. Sarà competenza dell'Ufficio istruttore verificare che la modifica dell'intervento non comporti la perdita dei requisiti, e provvedere all'autorizzazione per ciascuna variante richiesta.

Per la gestione delle varianti si applica quanto stabilito al punto 2.9 del "Manuale delle procedure inerenti le attività di controllo delegate" di AGEA rese disponibili sul SIAN.

#### Proroghe

In presenza di comprovate cause di forza maggiore che impediscono all'azienda di completare i lavori entro i termini previsti, l'azienda può fare richiesta di proroga.

La richiesta di proroga, adeguatamente motivata e documentata, deve essere inoltrata all'ADA competente entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi.

Non sono concesse proroghe per periodi complessivamente superiori a 3 anni oltre il termine previsto per la realizzazione (31 luglio della seconda campagna successiva a quella cui fa riferimento il pagamento).

E' possibile presentare richiesta di proroga nei casi specificatamente previsti dall'art. 9, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 555/2008, quali:

- le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;
- un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

Inoltre, possono essere riconosciute le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno.

Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente" e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo.

#### Termine lavori e richiesta di collaudo

A seguito della pubblicazione del documento di Agea "RRV Nuove modalità organizzative e tecniche per il fine progetto" (gennaio 2015), i beneficiari comunicano il termine lavori e trasmettono all'ADA la richiesta di collaudo a cui deve essere allegata la documentazione prevista dalle DRA ed in particolare la scheda consuntivo delle opere realizzate (Tabella 9 allegata alla DGR n. 64/2010), la documentazione fiscale, regolarmente quietanzata e giustificativa delle spese sostenute, ed eventuale documentazione riguardante i lavori effettuati "in economia".

La nuova comunicazione di “termine lavori – richiesta di collaudo”, ossia la dichiarazione sostitutiva di richiesta di collaudo verrà adottata immediatamente dalla campagna in corso, chiedendo ai beneficiari di redigere la comunicazione secondo il modello facsimile Allegato 3bis, riportato nel documento sopra citato di Agea.

I documenti fiscali devono riferirsi a tutti i beni e servizi extra aziendali utilizzati nell'esecuzione delle opere oggetto della domanda di aiuto.

Le operazioni eseguite in economia vengono valutate, ai fini del controllo della spesa, entro i limiti dei costi minimi previsti per le stesse operazioni dalle DRA (vedi Allegato DGR n. 64/2014).

Le richieste di collaudo devono essere presentate all'ADA competente, salvo proroghe concesse entro i termini previsti dal Regolamento, entro e non oltre il 31 luglio della seconda campagna vitivinicola successiva a quella del pagamento. La richiesta di collaudo deve essere registrata a cura dell'ADA sul portale SIAN entro 10 giorni solari dalla sua ricezione, fatta salva la richiesta di integrazione documentale.

Nel caso di documentazione incompleta, l'ADA chiede al beneficiario l'integrazione della documentazione ai sensi della L 241/90 e ss. mm. ii., e registra a sistema gli esiti della verifica tecnico-amministrativa attivando i controlli in loco effettuati dai tecnici di SIN/AGEA per il collaudo di campo.

L'ADA effettua i controlli in loco sul 100% delle richieste di collaudo presentate e aggiorna i dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito dello schedario viticolo riportandone gli esiti. Il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato ai sensi dell'art.75 del Reg. (CE) n. 555/08.

#### Verifica delle spese

L'ADA effettua i controlli sulla documentazione fiscale presentata e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati “in economia”, per verificare che il contributo ammesso sia pari al 50% delle spese effettivamente sostenute.

Per la valutazione delle spese sostenute si fa riferimento all'Elenco prezzi regionale, di cui all'allegato B della DGR 64/2014.

Il calcolo della spesa sostenuta e quindi del contributo complessivamente percepito/erogabile deve tenere conto dell'eventuale riconoscimento dei mancati redditi per il 100%.

La restituzione delle economie di spesa, se riscontrata, è sempre dovuta anche in caso di realizzazione delle superfici previste in domanda di aiuto.

Per quanto riguarda i lavori in economia, la rendicontazione potrà riferirsi all'utilizzo di materiali e servizi di provenienza aziendale quali:

- paleria (pali di castagno), dove l'azienda autocertifica l'approvvigionamento, da una superficie iscritta nel fascicolo aziendale, ed il relativo costo;
- disponibilità di macchine ed attrezzature idonee per l'esecuzione delle operazioni colturali;
- manodopera aziendale per i lavori eseguiti in proprio (espianto vigneto, preparazione terreno, concimazione, piantumazione, posa in opera della struttura di sostegno), per i quali si terrà conto dell'Elenco prezzi regionale.

Per la concimazione di fondo ed eventuali concimazioni autorizzate, l'ADA potrà richiedere al beneficiario una relazione tecnica concernente la tipologia di concimazione eseguita.

Le voci di spesa riportate nelle Tabelle 4/8 della DGR n. 64/2014, riguardano la mano d'opera per squadro e picchettamento, messa in opera dei pali di testata, pali intermedi, fili di orditura e relativi accessori.

Per la verifica della rendicontazione della manodopera (familiare, conduttore o salariale), deve essere dichiarata l'epoca di realizzazione dei lavori in economia, secondo il modello 3 dell'allegato A della DGR n. 64/2014, al fine di collegare le giornate lavorative alle singole fatture; in presenza di sola manodopera familiare, non è richiesta l'iscrizione all'INPS per prestazioni occasionali ed è sufficiente elencare i nominativi dei familiari.

#### Rendicontazione delle spese

Le spese sostenute devono essere comprovate da fatture in originale quietanzate, rintracciabili nel conto bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. Le modalità di pagamento consentite comprendono il bonifico o ricevuta bancaria (Ri.ba), e la carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto. In nessun caso è ammesso il pagamento tramite assegno, vaglia postale o in contanti. La documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura, e solo nel caso

in cui la fattura sia di importo inferiore a 200 euro, è sufficiente la quietanza cioè l'originale della fattura deve riportare la dicitura "pagato" con il timbro della ditta che l'ha emessa, la data e la firma del fornitore.

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute, sui quali appone il timbro di annullamento o la dicitura "OCM Vino. Reg. (CE) n. 1234/2007 e ss. mm. e ii. Misura RRV Domanda n. \_\_\_\_\_, Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, e la firma del funzionario incaricato.

Gli originali dei documenti di spesa dovranno essere conservati dal beneficiario per almeno i cinque (5) anni dal pagamento del saldo da parte di Agea e deve essere assicurata la loro reperibilità per eventuali controlli.

I pagamenti sono erogati ai beneficiari da parte dell'OP Agea a fronte delle spese ammissibili effettivamente sostenute, documentate e verificate.

### **Articolo 11**

#### ***Revoca totale/parziale e restituzione somme indebitamente percepite***

A seguito dell'istruttoria amministrativa con esito negativo, l'ADA invia al produttore un verbale di accertamento finale con il preavviso di rigetto (ex-art. 10bis L. 241/90) per la decadenza dei benefici e conseguente revoca totale o parziale dell'aiuto, o di restituzione delle somme indebitamente percepite, con lettera raccomandata, corredato da un allegato tecnico prodotto dal sistema. L'ADA provvede altresì tramite SIAN a rendere disponibili i dati relativi a:

- protocollo regionale e data della comunicazione
- data di notifica (data invio PEC o R/R della raccomandata)
- upload/caricamento della comunicazione trasmessa e delle relative notifiche.

L'ADA, entro trenta giorni dalla ricezione delle eventuali controdeduzioni, provvede a caricarne gli esiti a sistema. Se le controdeduzioni vengono accolte si riapre l'istruttoria amministrativa, che darà luogo ad un nuovo esito con relativa comunicazione del verbale di accertamento ed allegato tecnico. Per gli esiti dell'istruttoria documentale che si confermano negativi, l'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura predispone la determinazione dirigenziale di revoca parziale o totale dei benefici concessi e di recupero delle somme indebitamente percepite, e la rende disponibile a sistema.

Per gli esiti negativi, le fasi attinenti l'apertura della scheda di credito con trasmissione alla ditta della denuncia di sinistro e del MAV saranno effettuate dall'OP AGEA. L'OP AGEA, ricevuto l'esito concordato con la ditta, attiva lo svincolo della polizza o la denuncia di sinistro per la restituzione dell'indebito.

Il recesso o rinuncia ante-pagamento è sempre possibile, mentre la rinuncia post-pagamento dell'anticipo comporta la decadenza dell'aiuto ed il recupero dell'importo indebitamente percepito, maggiorato del 20% (percentuale di cauzione).

Ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte, e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia, si applicano le norme di cui all'art. 55 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

### **Articolo 12**

#### ***Agevolazioni previste***

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle seguenti forme:

- a) contributo per i costi effettivi di ristrutturazione e riconversione del vigneto, differenziato secondo le diverse azioni così come individuate nella tabella al precedente articolo 7;
- b) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura.

L'importo della perdita di reddito annuale è pari a 2.057 €/Ha, e per le azioni che prevedono l'estirpazione (A1 e B1) viene riconosciuta per due campagne compresa quella di impianto. La compensazione delle perdite di reddito ammonta al 100% della perdita, e non può comunque superare l'importo di 3.000 €/Ha. Nel caso di sovrainnesto (azione A4) l'entità del mancato reddito è ridotto del 50%, in quanto la perdita si manifesta solo per una campagna.

Il contributo per i costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato nel limite del 50% dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto del prezzario regionale fino ad un massimo di 16.000 €/Ha.

Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, detto contributo è elevato a 22.000 €/Ha per le operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti che insistono nelle zone a viticoltura delle Isole Ponziane (dette anche Pontine).

I soggetti che beneficiano di detto contributo devono impegnarsi ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo ed il più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.

Gli importi massimi del sostegno ammissibile per ettaro sono elencati per le singole azioni nella tabella seguente.

Codice Azione	Valore per ettaro dell'AZIONE (dati riportati nella scheda Azioni sul SIAN)		Valore perdita di reddito €/Ha	Importo massimo del contributo [(a+b)/2+ c] €/Ha
	Estirpazione vigneto €/Ha	Realizzazione lavori €/Ha		
	a	b	c	
A.1	3.200,00	28.800,00	3.000,00	19.000,00
A.2		28.800,00		14.400,00
A.3		28.800,00		14.400,00
A.4		6.000,00	1.500,00	4.500,00
B.1	3.200,00	28.800,00	3.000,00	19.000,00
B.2		28.800,00		14.400,00
B.3		28.800,00		14.400,00
C.1		5.860,00		2.930,00
C.2		11.960,00		5.980,00

### Articolo 13

#### *Criteri per l'attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione della graduatoria*

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 9 comma 2 del D.M. n. 15938/2013 sono individuati specifici criteri per l'attribuzione di punteggi di cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità. Dal momento che il finanziamento delle domande su cauzione e delle domande a collaudo, con termine lavori presentato nella campagna successiva a quella di presentazione della domanda, avverrà in tempi separati, e con fondi riferiti a due anni finanziari diversi, saranno predisposte due graduatorie.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione dei punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto.

Sono ammesse a finanziamento le domande di aiuto con un punteggio collocate in posizione utile nelle graduatorie regionali fino alla copertura delle dotazioni previste per le domande su cauzione e per le domande a collaudo.

CRITERIO DI PRIORITA'	PUNTEGGIO
Aziende vitivinicole che trasformano le uve prodotte direttamente in azienda.	20
Produzione biologica (ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07 e Reg. (UE) 203/2012)	10
Aziende con Sup. vitata/SAU > 50% e/o con terreni terrazzati oggetto di intervento	20
Densità dei ceppi > 3.700 ceppi/Ha	15
Giovane imprenditore con età < 40 anni	20
Soggetto aderente a progetto collettivo	15

**100**

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della età del titolare dell'impresa o del rappresentante legale, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani.

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla produzione biologica, i produttori che conferiscono il prodotto devono essere, al momento della presentazione della domanda di aiuto, già assoggettati al metodo di produzione biologica.

### Articolo 14

#### *Dotazione finanziaria*

Con il DM MIPAAF n. 3741/2014 sono stati assegnati alla Regione Lazio complessivi € 6.103.106,00 per le Misure del Programma Nazionale di Sostegno (PNS) del Settore Vitivinicolo, di cui € 2.545.506,00 per la Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti.

La Direzione Regionale Agricoltura ha provveduto con determinazione n. G00508 del 27 gennaio 2015 alla rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata alla Regione Lazio per l'anno 2015, confermando lo stanziamento di € 2.545.506,00 per la misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti per la campagna 2014/2015.

Per quanto riguarda le domande a collaudo con termine lavori comunicato al 30 giugno 2016, la finanziabilità delle domande istruite con esito positivo e collocate in posizione utile in graduatoria è subordinata all'approvazione del DM del MIPAAF di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni e tra le Misure per l'anno 2016.

## Articolo 15

### *Termine di esecuzione degli interventi e impegni ex post*

#### Termine di esecuzione/termine lavori

Come previsto all'art. 7 del Reg. (CE) n. 555/2008, il periodo entro il quale devono essere realizzate tutte le operazioni di riconversione e ristrutturazione non può superare i cinque (5) anni dalla data di approvazione della domanda di aiuto.

Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 555/2008, per le domande su cauzione con pagamento anticipato, le operazioni approvate devono essere completate entro la fine della seconda campagna successiva a quella del pagamento del contributo.

Sulla base delle comunicazioni di Agea (e-mail del 26 novembre 2014) e del MIPAAF (nota PIUE VII prot. n. 6620 del 24 novembre 2014) per le domande a collaudo, le operazioni devono essere completate entro il 30 giugno e il pagamento verrà effettuato nell'anno di presentazione del termine lavori.

Pertanto, il richiedente trasmette all'ADA una dichiarazione sostitutiva del termine lavori previsto ossia al 30 giugno specificando l'anno (es. per la campagna 2014/2015, il termine lavori dichiarato potrà essere il 30 giugno 2015 con pagamento nel 2015, oppure il 30 giugno 2016 con pagamento nel 2016).

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs n. 218/2012 in modifica del D.lgs n. 159/2011, qualora il contributo complessivo concesso sia pari o superiore a € 150.000,00 prima dell'autorizzazione dei pagamenti (anticipo/saldo), l'ADA competente per territorio ha l'obbligo di verificare la presenza della certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura, previa consegna da parte del beneficiario e legale rappresentante di apposita dichiarazione sostitutiva di iscrizione camerale (all. 1 e 2 alle Istruzioni operative n. 2/OCM/2015) e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi (all. 3 alle suddette Istruzioni) e fotocopia del documento d'identità, di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

Con il D.Lgs. n. 153/2014, in vigore a partire dal 26 novembre 2014, sono state apportate alcune modifiche integrative e correttive alla disciplina contenuta nel Codice Antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

Agea procede anche in assenza di informativa antimafia al pagamento sotto condizione risolutiva, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta alla Prefettura, dandone comunicazione al beneficiario per lettera raccomandata o via Pec.

L'ADA responsabile dell'istruttoria è tenuta ad acquisire sul SIAN nell'apposita checklist le informazioni relative alla informativa antimafia e i dati afferenti l'esito successivamente pervenuto, e avrà cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

L'informazione antimafia rilasciata dalla competente Prefettura ha validità annuale, a decorrere dalla data di acquisizione.

In caso di Variazioni degli organi societari: *“i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 euro) di cui all'art. 86 comma 4 del D.Lgs. 159/2011”.*

Salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, i beneficiari hanno l'obbligo, per i cinque anni successivi all'accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi approvati e finanziati, di rispettare gli impegni ex post, pena la pronuncia della decadenza dagli aiuti e la conseguente restituzione del contributo gravato degli interessi legali.

Pertanto, nei cinque anni successivi all'accertamento di avvenuta esecuzione, per i beni realizzati o acquistati con il contributo pubblico deve essere rispettato il vincolo di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati tempestivamente dal beneficiario o dal suo rappresentante all'ADA competente per territorio unitamente a idonea documentazione comprovante il caso specifico.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente intervenuta dopo il pagamento del saldo finale.

## **Articolo 16**

### ***Ulteriori disposizioni e clausola di salvaguardia***

Con successivi atti l'OP AGEA, d'intesa con le Regioni competenti, stabilisce le disposizioni di dettaglio relative ai controlli tecnico-amministrativi, all'istruttoria delle domande di aiuto, ai controlli in loco ed alla verifica delle opere realizzate e richiesta di collaudo, ivi compreso il trattamento delle polizze fidejussorie per il pagamento anticipato dell'aiuto delle domande su cauzione, nonché alle modalità di gestione dei ricorsi, delle decadenze e revoche, e dei recuperi degli importi indebitamente percepiti.

Eventuali modifiche delle Circolari di AGEA Coordinamento e di Agea Ufficio Monocratico, relative alla Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti saranno direttamente applicabili nella Regione Lazio senza che sia necessario procedere al formale recepimento da parte dell'Amministrazione regionale. Le Istruzioni Operative di Agea vengono pubblicate sul sito internet [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).

Qualora, successivamente al presente atto, venga adottato l'aggiornamento delle "tariffe delle opere agricole", dalla data di approvazione di detto aggiornamento, le spese relative alle opere eseguite nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono calcolate sulla base degli importi ivi determinati, fermo restando che in fase di accertamento finale l'importo complessivo del sostegno non può comunque essere superiore all'importo già dichiarato ammissibile.

Per quanto riguarda le domande a collaudo con termine lavori comunicato al 30 giugno 2016, la finanziabilità delle domande istruite con esito positivo e collocate in posizione utile in graduatoria è subordinata all'approvazione del DM del MIPAAF di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni e tra le Misure per l'anno 2016.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto, occorre fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente, al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15938 del 20 dicembre 2013 e ss. mm. e ii., alle Istruzioni Operative di Agea Op n. 2/OCM/2015 del 12 gennaio 2015, e alle Istruzioni Operative di Agea UM per il controllo e pagamento delle domande campagna 2014/2015 che verranno pubblicate con successivo atto.